



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 9 Paghe 2025

Rimini, 15 ottobre 2025

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

1. Le novità del mese

Settembre in pillole	pag	2
----------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Il punto dell'INPS sulle tutele previdenziali per i lavoratori sportivi	pag	10
Nuove misure per il lavoro degli stranieri	pag	13
Aggiornati i limiti delle retribuzioni imponibili per i premi INAIL	pag	16
Istruzioni dell'INPS per l'accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale	pag	18

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di settembre in pillole	pag	21
Il tema del mese: l'articolazione dell'orario di lavoro nel CCNL per il lavoro portuale	pag	23
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti: lo scadenario di ottobre 2025	pag	28

2

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Esonero contributivo per le imprese che gestiscono navi iscritte nei registri europei	pag	35
---	-----	----

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

SETTEMBRE IN PILLOLE

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI INPS DA DESTINARE AI FONDI BILATERALI

Con la ris. 4.9.2025 n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di causali contributo che, a decorrere dall'8.9.2025, potranno essere utilizzate per il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'INPS da destinare ad alcuni Enti bilaterali.

Nel dettaglio, si tratta delle seguenti causali contributo:

- "EBSC", denominata "Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)";
- "ESBI", denominata "Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l'Italia (E.S.B.I.I.)";
- "EBWO", denominata "Ente Bilaterale EB WORK";
- "EISO", denominata "Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)";
- "FUEB", denominata "Ente Bilaterale FESICA CONFISAL UNCI (FUEB)".

Infine, l'Agenzia delle Entrate rende noto che in sede di compilazione del modello F24, le suddette causali dovranno essere esposte nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

INPS - DISTACCO DI LAVORATORI NELL'ACCORDO ITALIA-ALBANIA

3

Con il messaggio 5.9.2025 n. 2602, l'INPS è intervenuto in merito all'Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dall'1.7.2025, fornendo le istruzioni ai datori di lavoro per una corretta contribuzione e compilazione del flusso UniEmens con riferimento ai lavoratori dipendenti in distacco.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani distaccati in Albania, occorre aprire un'apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione "4Z". Inoltre, poiché il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo e il medesimo non è dovuto ai sensi del DL 317/87, la posizione contributiva va contrassegnata anche dal codice di autorizzazione "1C".

Invece, per i lavoratori distaccati dall'Albania in Italia occorre utilizzare, ai fini dell'esposizione nel flusso UniEmens, il codice "Tipo Contribuzione" di nuova istituzione "78", mentre per le forme assicurative non rientranti nell'ambito dell'Accordo gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia secondo la vigente normativa nazionale.

Infine, si precisa che le istruzioni in questione si applicano dal periodo di competenza luglio 2025, mentre per il periodo intercorrente tra l'1.7.2025 e la data di pubblicazione del

messaggio, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (modello DM-VIG).

INPS - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILI NIDO

Con la circ. 5.9.2025 n. 123, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito applicativo del c.d. "*bonus nido*", tenuto conto dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 6-*bis* del DL 95/2025 (DL "Omnibus").

Nel dettaglio, la citata norma ha chiarito che l'art. 1 co. 355 della L. 232/2016, laddove fa riferimento alla frequenza di asili nido, stabilisce che le rette sono relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati indicati all'art. 2 co. 3 lett. a), b) e c) n. 1 e 3 del DLgs. 65/2017, ossia i nidi e micronidi, le sezioni primavera, gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare.

Sul punto, l'INPS precisa che il contributo non può essere invece richiesto per la frequenza dei centri di cui all'art. 2 co. 3 lett. c) n. 2 del DLgs. 65/2017, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore, in quanto non richiamati dall'art. 6-*bis* in parola.

Inoltre, si ricorda che l'art. 6-*bis* co. 2 del DL 95/2025 contiene una semplificazione in relazione alla presentazione delle domande per fruire del bonus nido, evidenziando che le istanze presentate dall'1.1.2026 producono effetti per l'anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell'anno del compimento dei 3 anni di età del bambino.

In ogni caso, il richiedente dovrà accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative a ciascun nuovo anno.

4

INAIL - NUOVI COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE

Con la circ. 8.9.2025 n. 46, l'INAIL ha illustrato i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite approvate con DM 25.3.2025 e applicabili dall'1.1.2025.

I coefficienti di capitalizzazione delle rendite vengono utilizzati dall'INAIL per il calcolo delle riserve matematiche, delle tariffe dei premi, delle liquidazioni in capitale delle rendite e delle valutazioni attuariali richieste nelle azioni di rivalsa (quantificazione dei costi).

Inoltre, gli stessi coefficienti sono funzionali ai fini dell'elaborazione della tabella degli indennizzi in capitale di danno biologico per gradi compresi tra il 6% e il 15%.

INPS - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL'ESTERO

Con il messaggio 9.9.2025 n. 2624, l'INPS ha reso noto che dal 17.9.2025, Citibank N.A. cura la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it

Come precisato dall'Istituto previdenziale, si tratta dunque della seconda fase della complessiva campagna di accertamento effettuata su scala mondiale, che segue quella che ha interessato i pensionati residenti nelle Americhe, in Asia, in Estremo Oriente, nei Paesi scandinavi, negli Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Operativamente, le richieste di attestazione dovranno essere restituite dai pensionati alla medesima Citibank entro il 15.1.2026, debitamente compilate e firmate.

In caso di inadempimento, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.2.2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

INPS - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL *BONUS* PSICOLOGO

Facendo seguito al DM 10.7.2025 e al messaggio 2460/2025, con la circ. 11.9.2025 n. 124 l'INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la fruizione del c.d. "*Bonus* psicologo" per l'anno 2025.

L'incentivo in questione:

- riguarda persone in condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, residenti in Italia e con ISEE inferiore a 50.000,00 euro;
- può essere richiesto presentando apposita domanda all'INPS (direttamente dal sito o per il tramite del *Contact center*) dal 15.9.2025 al 14.11.2025.

Con l'occasione, l'INPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.

Terminato il periodo di presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio.

INPS - INDENNITÀ DI MALATTIA PER I LAVORATORI MARITTIMI

Con il messaggio 15.9.2025 n. 2669, l'INPS è intervenuto in materia di prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, tenuto conto dell'intervento riformatore di cui all'art. 1 co. 156 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

In particolare, l'Istituto previdenziale ha comunicato l'avvenuta semplificazione della procedura di trasmissione dei certificati medici, mediante l'eliminazione dell'obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

Pertanto, dal 15.9.2025, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia viene effettuata sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l'acquisizione della citata documentazione.

Invece, permane l'obbligo di esibizione dei predetti documenti in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita.

AGENZIA DELLE ENTRATE - INCENTIVO PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Con la risposta a interpello 18.9.2025 n. 247, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia a "Quota 103" e alla pensione anticipata – prevista dall'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 e modificata dall'art. 1 co. 161 della L. 207/2024 – si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme "esclusive" dell'assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Di conseguenza, anche per tali lavoratori trova applicazione l'art. 51 co. 2 lett. i-bis) del TUIR, seppur la norma preveda la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima.

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPONIBILITÀ DELLE POLIZZE SANITARIE PER I DIPENDENTI ALL'ESTERO

Con la risposta a interpello 18.9.2025 n. 249, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta da un Ente in favore dei dipendenti che prestano servizio all'estero nei Paesi dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Tecnicamente, il contratto di assicurazione sanitaria non può essere ricondotto alla categoria dei "contributi assistenziali", non riscontrandosi alcuna finalità di "solidarietà collettiva" nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei "contributi previdenziali". Pertanto, il premio della polizza sottoscritta dall'Istante in favore dei propri dipendenti concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR.

6

INAIL - LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI

Con la circ. 18.9.2025 n. 48, L'INAIL ha fatto seguito a quanto stabilito dal DM 24.4.2025 n. 56 aggiornando i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

Si ricorda che con il citato decreto sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1.1.2025 e fissati gli importi del minimale e del massimale di rendita rispettivamente nelle misure di euro 20.426,70 ed euro 37.935,30.

Nel merito, l'Istituto assicuratore precisa che sono interessati:

- i lavoratori dell'area dirigenziale con o senza contratto part time;
- i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

utili, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i giudici onorari di pace e i viceprocuratori onorari);

- i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* c.c.;
- i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94.

Si ricorda, infine, che, dall'1.1.2025, per:

- i lavoratori parasubordinati, il minimo e massimo dell'imponibile mensile corrispondono, rispettivamente, a 1.702,23 euro e a 3.161,28 euro;
- i lavoratori sportivi, il minimo e massimo annuale ammontano, rispettivamente, a 20.426,70 euro e a 37.935,30 euro.

PARLAMENTO - AGEVOLAZIONI PER LE ZONE MONTANE

Con la L. 12.9.2025 n. 131, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 19.9.2025 n. 218, sono state introdotte disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Tra le principali novità in materia di lavoro, si segnalano:

- l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), di importo variabile in relazione agli anni (dal 2026 al 2030), per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto 41 anni di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano;
- il contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un Comune montano con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- la promozione di servizi educativi per l'infanzia ex art. 2 co. 3 del DLgs. 65/2017 (compresi i nidi e micronidi aziendali) tenendo conto anche dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori;
- l'introduzione della definizione di cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva.

7

INPS - PROFILI PENSIONISTICI NEL LAVORO SPORTIVO

Con la circ. 22.9.2025 n. 127, l'INPS ha illustrato le misure previdenziali previste dal DLgs. 36/2021, con cui sono state riformate le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Con l'occasione, si ricorda come il provvedimento di riforma abbia eliminato la distinzione tra lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, riconoscendo a questi ultimi maggiori tutele previdenziali.

In particolare, l'art. 35 del DLgs. 36/2021 stabilisce che al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS) vanno iscritti i lavoratori subordinati del settore professionistico e dell'area del dilettantismo.

A questi si aggiungono i lavoratori autonomi e i co.co.co. del settore professionistico, mentre per i medesimi soggetti che operano nell'area del dilettantismo è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

Di seguito, la circolare offre un riepilogo delle principali regole per determinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

Tra l'altro, si segnala che, per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, l'annualità minima di contribuzione utile per il diritto alla pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.

Vengono poi illustrati i criteri che regolano l'incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro, indicando una possibile deroga in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

INPS - CONTRIBUTI PER IL FONDO DEL CLERO SECOLARE

Con la circ. 23.9.2025 n. 128, l'INPS ha comunicato l'aggiornamento e indicato le modalità di pagamento del contributo dovuto per l'anno 2024 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

In via preliminare, si ricorda che il DM 30.7.2025 ha disposto, con decorrenza 1.1.2024 e per tutto il triennio 2025/2027, l'incremento dell'importo del contributo da 1.948,66 euro a 2.053,89 euro annui. Pertanto, la differenza a conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2024 e 2025 dagli iscritti al Fondo è pari a 105,23 euro (17,54 euro per bimestre e 8,77 euro mensili).

Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31.3.2026 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2024 e 2025.

I sacerdoti e i ministri di culto iscritti al Fondo Clero tenuti a versare autonomamente il contributo potranno effettuarlo:

- tramite il sito dell'INPS;
- utilizzando l'"Avviso di pagamento pagoPA";
- tramite l'APP IO;
- recandosi presso le banche, gli sportelli ATM, gli esercenti convenzionati e gli uffici postali.

Invece, il versamento unico a mezzo bonifico potrà essere effettuato dall'Istituto per il sostentamento del clero, con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento, nonché dalle diverse confessioni acattoliche, nei casi in cui sia previsto l'adempimento unico.

INPS - AGEVOLAZIONI PER LE NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE

Con la circ. 25.9.2025 n. 129, l'INPS ha fornito istruzioni operative per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 6 del DL 457/97, facendo seguito alle novità introdotte dall'art. 41 del DL 144/2022.

L'Istituto ricorda che l'art. 6-ter del DL 457/97 (introdotto dal DL 144/2022) ha esteso l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – previsto per le

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

imprese che gestiscono navi iscritte nel Registro internazionale – anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 del TUIR che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati membri dell'UE o dello SEE ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'UE o dello SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.

In particolare, vengono fornite istruzioni su:

- ambito applicativo della misura;
- contribuzione oggetto di esonero e quella esclusa;
- decorrenza dell'esonero;
- costituzione della posizione contributiva;
- compilazione del flusso UniEmens.

Analogamente, si ricorda che, per coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in ambito sportivo, l'art. 37 co. 2 del DLgs. 36/2021 richiede il rapporto collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, in assenza di un rapporto di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. avente a oggetto l'attività amministrativo-gestionale, non sussiste alcun obbligo assicurativo INAIL per l'associato di una ASD o per il socio di una SSD che svolge attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell'interesse dell'associazione o della società.

INPS - CAMPAGNA RED 2025 PER L'ANNO 2024

9

Con il messaggio 30.9.2025 n. 2842, l'INPS ha reso noto l'avvio della Campagna RED ordinaria 2025 per la dichiarazione dei redditi, percepiti nell'anno 2024, rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, come la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo e la c.d. quattordicesima (art. 35 co. 10-*bis* del DL 207/2008).

La Campagna RED ordinaria 2025 per l'anno reddito 2024 è stata aperta il 16.9.2025 e l'invio delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito è possibile con le seguenti modalità:

- direttamente dal cittadino, accedendo con la propria identità digitale al servizio on line RED Precompilato;
- rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato convenzionato.

Il termine per la presentazione della dichiarazione della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni collegate al reddito relativo alla Campagna RED ordinaria 2025 è il 28.2.2026.

INPS - PIGNORABILITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON PENSIONISTICHE

Con la circ. 30.9.2025 n. 130, l'INPS ha fornito chiarimenti in materia di pignorabilità delle somme erogate dal medesimo Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

di sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In particolare, l'Istituto pone l'attenzione sull'ipotesi di concorso di gravami sulla medesima prestazione, nonché sulla fase di esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata.

In merito a tale, ultimo aspetto, si precisa come, salvo diversa disposizione giudiziale, nell'eventualità in cui il credito da prestazione sostitutiva della retribuzione venga pignorato più volte da diversi creditori, debba essere data esecuzione al provvedimento relativo alla procedura esecutiva notificata in data anteriore: in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento previdenziale, si può dare esecuzione al pignoramento solo dopo l'integrale soddisfo di tali posizioni.

Infine, dovranno acquisire i dati attraverso il sito *web* dell'INPS, secondo le indicazioni fornite nell'apposito manuale tecnico.

INPS - ACCORDO TRA ITALIA E MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Con la circ. 30.9.2025 n. 131, l'INPS ha illustrato le disposizioni presenti nell'Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale entrato in vigore l'1.9.2025.

L'accordo consente ai cittadini italiani e moldavi che hanno lavorato in entrambi i Paesi di cumulare i periodi di contribuzione e definisce le modalità di determinazione delle pensioni nonché di certificazione dei periodi di assicurazione ai fini del riconoscimento dei diritti previdenziali.

Per il nostro Paese sono interessate le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori.

Con l'occasione, l'INPS ha fornito specifiche indicazioni relative alla territorialità della legislazione applicabile, con particolare riferimento al tema del distacco dei lavoratori.

Secondo l'Accordo in questione, il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che è stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi. La predetta disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.

GOVERNO - APERTURA SPORTELLO PER DOMANDE ACN E "RESTO AL SUD 2.0"

Con la circ. 23.9.2025 n. 37, recentemente pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che dal prossimo 15.10.2025 non sarà più possibile presentare le domande di accesso all'agevolazione "Resto al Sud" di cui all'art. 1 del DL 91/2017.

Tuttavia, dalla medesima data sarà operativo lo sportello per la ricezione delle domande relative alle misure "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0.", introdotte rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (DL "Coesione").

Queste ultime misure prevedono il finanziamento di iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva. Possono beneficiare dei finanziamenti in parola i giovani under 35 inoccupati, inattivi o disoccupati.

Gli incentivi consistono in un voucher in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività finanziabili, per un importo pari al 100% dell'investimento e in un importo che può variare da un minimo di 30.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro.

In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto con importi variabili in relazione a programmi di spesa con valori superiori o inferiori a 120.000,00 euro.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - RECUPERO DEL CREDITO MATURATO PER EFFETTO DELLA EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Con la ris. 6.10.2025 n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 ed F24 EP, delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ex art. 1 del DL 3/2020, indebitamente utilizzato in compensazione.

In particolare, per consentire il versamento, tramite F24 (o F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, vengono istituiti i codici tributo:

- "7909" ("700E" per il modello F24 EP);
- "7910" ("701E" per il modello F24 EP).

GOVERNO - MISURE IN MATERIA DI LAVORO DEGLI STRANIERI

Con il DL 3.10.2025 n. 146, recante disposizioni in materia migratoria, sono state introdotte anche specifiche misure riferite al lavoro degli stranieri.

Tra l'altro, l'art. 2 del DL 146/2025 stabilisce che i datori di lavoro o le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative richiedano il relativo nulla osta per gli ingressi regolati dai DPCM "flussi" procedendo alla precompilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Tali datori possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta su base annuale, mentre tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di rappresentanza o i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della L. 12/79.

Inoltre, l'art. 5 del DL 146/2025 proroga per il triennio 2026/2028 la concessione di ingressi "fuori quota" per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di anziani e persone con disabilità, fino ad ora prevista in via sperimentale per il solo 2025.

Infine, modificando l'art. 5 del DLgs. 286/98, si stabilisce che, in attesa della conversione del permesso di soggiorno (e non solo del rilascio e del rinnovo), lo straniero possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.

INPS - DOMANDE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con il messaggio 6.10.2025 n. 2954, l'INPS ha reso noto che la domanda per la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti ex art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025") può essere presentata anche con il profilo "associazioni", oltre che con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista".

--

Viene inoltre chiarito che l'accesso con il profilo "cittadino" permette di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL PUNTO DELL'INPS SULLE TUTELE PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI SPORTIVI

Con la circ. 127/2025, l'INPS ha offerto una disamina accurata delle misure di carattere previdenziale per i lavoratori sportivi previste dal DLgs. 36/2021, con particolare riferimento agli effetti pensionistici.

Con la circ. 22.9.2025 n. 127, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alle misure di carattere previdenziale e pensionistico previste dal DLgs. 36/2021, con cui sono state riordinate e riformate le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In via preliminare, l'Istituto previdenziale ricorda che tale riforma ha superato la distinzione tra lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, riconoscendo a questi ultimi maggiori tutele anche dal punto di vista previdenziale.

Soggetti iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi

L'art. 35 del DLgs. 36/2021 stabilisce che al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS) vanno iscritti:

- i lavoratori subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) del settore professionistico.

Invece, per i lavoratori autonomi e i co.co.co. che operano nell'area del dilettantismo è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Più precisamente, sono iscrivibili al FPLS:

- gli atleti;
- gli allenatori e gli istruttori;
- i direttori tecnici e i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara;
- tutti i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Con particolare riferimento agli istruttori e ai direttori tecnici, l'INPS ricorda che l'art. 35 co. 3 del DLgs. 36/2021 ha riconosciuto a tali soggetti la facoltà di optare, entro il 30.6.2024, per il mantenimento del regime in godimento, ossia presso il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo anziché accedere a quello previsto nell'ambito della riforma del lavoro sportivo.

Maturazione dei requisiti pensionistici e relative prestazioni

Con la circolare in commento vengono altresì riepilogate le principali regole vigenti – così come definite dal DLgs. 166/97 – ai fini della maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo pensione lavoratori sportivi.

Tra le varie, l'INPS ricorda che a decorrere dall'1.7.2023, per le figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, l'annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.

Altri aspetti trattati nella circ. 127/2025 riguardano:

- i rapporti tra la contribuzione FPLS e la contribuzione versata o accreditata presso l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) - Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e la Gestione autonoma Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni (CD/CM);
- la contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) alla data del 31.12.95;
- la contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dall'1.1.96 e dall'1.7.2023 (con nuova denominazione FPLS);
- la contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo;
- la retribuzione pensionabile (con particolare riferimento al massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e al massimale di retribuzione imponibile);
- il differente calcolo della pensione a carico del Fondo pensione per i soggetti in possesso di anzianità contributiva prima e dopo l'1.1.96.

15

Con l'occasione, INPS fornisce indicazioni in merito ai seguenti trattamenti pensionistici assicurati dal Fondo pensione lavoratori sportivi:

- pensione di vecchiaia anticipata (per i lavoratori già iscritti al FPSP al 31.12.95);
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it– info@gestyo.it

-
- pensione di inabilità;
 - pensione ai superstiti;

- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.

Incumulabilità dei trattamenti pensionistici

Un altro aspetto di interesse riguarda l'incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro.

In sintesi, qualora il lavoratore sportivo sia pensionato, si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all'estero.

Inoltre, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si chiarisce che, indipendentemente dall'importo, i medesimi comportano, se prevista, l'applicazione del regime di incumulabilità della pensione.

Una deroga all'incumulabilità può essere riconosciuta in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui percepiti da soggetti titolari di specifici trattamenti pensionistici, quali:

- le pensioni in "Quota 100" e "Quota 102" di cui all'art. 14 del DL 4/2019;
- la pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del DL 4/2019;
- la pensione anticipata di cui all'art. 24 co. 11 del DL 201/2011, conseguita avvalendosi dell'agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare di cui all'art. 1 co. 183 della L. 207/2024.

16

Inoltre, il lavoro sportivo dilettantistico, dall'1.7.2023, assume rilevanza anche ai fini dell'applicazione del regime di incumulabilità previsto per i titolari di APE sociale e i percettori dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Disposizione transitoria in materia di imponibilità contributiva

Infine, la circolare prende in esame la disposizione transitoria ex art. 51 co. 1-*bis* del DLgs. 36/2021 in materia di imponibilità fiscale dei compensi corrisposti nel corso del 2023 agli sportivi dell'area del dilettantismo. Sul versante previdenziale, l'INPS precisa che ai sensi dell'art. 35 co. 8-*quater* del medesimo DLgs. 36/2021, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000,00 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico dai titolari delle prestazioni pensionistiche, iniziate anteriormente all'1.7.2023, non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all'anno 2023.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A

i datori di lavoro LL.SS.

tutti

NUOVE MISURE PER IL LAVORO DEGLI STRANIERI

Con il DL 146/2025, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 4 ottobre scorso, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di ingresso di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Con il DL 3.10.2025 n. 146, in vigore dal 4.10.2025 scorso, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di ingresso di cittadini e lavoratori stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Tra le misure di maggior interesse in materia di lavoro degli stranieri si segnalano disposizioni che riguardano:

- il rilascio del nulla osta;
- la semplificazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- lo svolgimento di attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno;
- la proroga fino al 2028 per l'assunzione di lavoratori domestici "fuori quota".

17

Oltre alle misure strettamente legate all'instaurazione di rapporti di lavoro, il decreto prevede ulteriori e specifiche disposizioni in merito all'ingresso per programmi di volontariato, ai ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e al contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera.

Disposizioni in materia di nulla osta e di attività di controllo

L'art. 1 del decreto in parola modifica l'art. 22 co. 5 del DLgs. 286/98, prevedendo ora che lo Sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta nel termine massimo di 60 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso ex art. 21 co. 1 del medesimo DLgs. 286/98, anziché dalla data di presentazione della richiesta.

Analoga previsione viene poi riproposta anche per l'ingresso di lavoratori stagionali, ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DLgs. 286/98.

Inoltre, l'art. 1 del DL 146/2025 indica alle amministrazioni competenti le modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri appartenenti a specifiche categorie, come ad esempio i

dirigenti o il personale altamente qualificato, i partecipanti ad attività di volontariato, i lavoratori coinvolti in trasferimenti intra-societari, ecc.

Misure agevolative per la richiesta di nulla osta

Per quanto concerne invece le misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri, anche stagionale, l'art. 2 del DL 146/2025 stabilisce che i datori di lavoro o le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative devono richiedere il relativo nulla osta per gli ingressi regolati dai DPCM "flussi", procedendo alla precompilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Tali datori possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità previste dai decreti "flussi".

Tuttavia, precisa la medesima norma, tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati alla consulenza del lavoro ai sensi dell'art. 1 della L. 12/79, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

Attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

Un'altra importante disposizione è presente all'art. 3 del DL 146/2025 e riguarda la possibilità per il lavoratore straniero di poter svolgere attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno, e non solo del rilascio o del rinnovo del medesimo, come da disposizione previgente.

Nel dettaglio, modificando l'art. 5 del DLgs. 286/98, la nuova disposizione stabilisce che in attesa del rilascio, del rinnovo, e ora anche della conversione del permesso di soggiorno – anche ove non venga rispettato il previsto termine di 60 giorni per il rilascio, il rinnovo o la conversione – lo straniero possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino ad una eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

Tale attività lavorativa potrà svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Assunzioni di lavoratori domestici "fuori quota"

Un'altra importante novità è introdotta dall'art. 5 del DL 146/2025, laddove si proroga per il triennio 2026/2028 la concessione di ingressi "fuori quota" per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di anziani e persone con disabilità, fino ad ora prevista in via sperimentale per il solo 2025.

Pertanto, fino al 2028 i nulla osta al lavoro, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, saranno concessi entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

AGGIORNATI I LIMITI DELLE RETRIBUZIONI IMPONIBILI PER I PREMI INAIL

Con la circ. 48/2025, l'INAIL ha comunicato l'avvenuto aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Con la circ. 18.9.2025 n. 48, l'INAIL ha comunicato l'avvenuto aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Sul punto, si ricorda che con il DM 24.4.2025 n. 56, il Ministero del Lavoro ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto assicuratore nel settore industria con decorrenza 1.1.2025, e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di 20.426,70 euro e di 37.935,30 euro.

Sulla base di tali importi, l'INAIL ha dunque aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circ. n. 29 del 20 maggio scorso.

Va sottolineato che gli importi delle retribuzioni convenzionali di seguito indicati sono validi dalla predetta data del 1.1.2025.

Categorie di lavoratori interessati

Le tipologie di lavoratori interessati dalle rivalutazioni sono diverse, come di seguito riportate.

Dirigenti	La retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 126,45 euro ovvero a 3.161,28 euro su base mensile. Nell'ipotesi in cui i dirigenti prestino la loro attività con orario di lavoro in regime di <i>part time</i> va considerata la retribuzione convenzionale su base oraria, fissata a 15,81 euro.
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita	Si tratta delle seguenti categorie di lavoratori: • detenuti e internati; • allievi dei corsi di istruzione professionale; • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità; • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; • giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari. Per questi soggetti, la retribuzione convenzionale giornaliera è

	pari a 68,09 euro, mentre quella mensile è fissata a 1.702,23 euro.
--	--

Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c.	Per questa categoria di lavoratori, l'importo della retribuzione convenzionale è pari a 68,36 euro se giornaliera, ovvero a 1.709,07 euro se mensile.
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94	Per questi lavoratori la retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili è fissata a 1.522,92 euro (126,91 euro × 12).
Retribuzione di ragguglio	Per quanto riguarda invece la retribuzione di ragguglio, l'Istituto assicuratore ricorda che il relativo importo giornaliero è fissato nella medesima misura della retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, ossia 68,09 euro (1.702,23 euro mensili).

Lavoratori sportivi

Nella circolare in commento vengono poi indicati il minimo e il massimo dell'imponibile validi dal 1.1.2025 per i lavoratori parasubordinati e i lavoratori subordinati sportivi.

Nel dettaglio, per i primi il minimo e massimo dell'imponibile mensile corrispondono, rispettivamente, a 1.702,23 euro e a 3.161,28 euro.

Invece, per i lavoratori subordinati sportivi, il minimo e massimo annuale ammontano, rispettivamente, a 20.426,70 euro e a 37.935,30 euro.

Rispetto a quest'ultima categoria, nella circ. n. 48/2025 si precisa che la retribuzione da assumere per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'art. 29 del DPR 1124/65, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'art. 116 co. 3 del medesimo DPR 1124/65, come stabilito con il DM 21.11.2022.

Premi annuali per alunni e studenti

Infine, le ultime indicazioni riguardano i premi annuali a persona per gli alunni e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Per questi soggetti, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2024/2025 e per l'anticipo del premio 2025/2026 sono, rispettivamente, pari a 10,47 e 10,49 euro.

Ammonta invece a 69,98 euro (ossia 0,39 euro giornalieri) il premio unitario annuale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi leFP).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

ISTRUZIONI DELL'INPS PER L'ACCORDO TRA ITALIA E MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Con la circ. 131/2025, l'INPS ha illustrato le disposizioni presenti nell'Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale entrato in vigore l'1.9.2025.

Con la circ. 30.9.2025 n. 131, l'INPS ha illustrato le disposizioni presenti nell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31.10.2024 ed entrato in vigore il 1.9.2025.

L'Accordo in esame ha lo scopo di coordinare le legislazioni dei due Stati al fine di garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale.

Ambito soggettivo di applicazione

In particolare, le disposizioni si applicano alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi.

Campo di applicazione materiale

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'Accordo si applica alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) previste:

- dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO);
- dai regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti);
- dalla Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95;
- dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS, compresi gli iscritti alla Gestione pubblica.

Inoltre, l'Accordo trova applicazione alle rendite e alle altre prestazioni economiche dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL.

Viceversa, sempre per l'Italia, l'Accordo non si applica all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.

Invece, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l'Accordo si applica alle pensioni per limite d'età, alle pensioni di disabilità causata da una malattia generale, alle pensioni e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché alle pensioni ai superstiti.

Si evidenzia, infine, che per la Moldova l'Accordo non si applica alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d'età e agli assegni sociali.

Territorialità della legislazione applicabile

Per quanto riguarda invece le disposizioni relative alla territorialità della legislazione applicabile, l'INPS pone una specifica attenzione al tema del distacco dei lavoratori.

In particolare, secondo l'Accordo in questione, il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che è stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi. Tale disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.

Ulteriori specifiche riguardano poi il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, il quale rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

Invece, i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera, mentre per i lavoratori portuali trova applicazione la legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

Ancora, per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari vale la legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui i lavoratori dipendono.

Totalizzazione internazionale

Un'altra disposizione di rilievo presente nell'Accordo in parola riguarda la regolamentazione della totalizzazione internazionale. Nel merito, l'INPS evidenzia che qualora ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a una prestazione in base alla legislazione di uno Stato sia richiesto il completamento di un determinato numero di periodi di assicurazione o equivalenti, l'Istituzione competente di tale Stato, se necessario, prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato, a condizione che tali periodi non si sovrappongano. Alla luce di tale disposizione, si procede alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi solo nel caso in cui il diritto alla prestazione non sia perfezionato con i periodi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati.

Disposizioni in materia di pensioni

Infine, la circolare in commento tratta il tema delle prestazioni pensionistiche. In via preliminare, si segnala che secondo quanto previsto dall'Intesa amministrativa collegata all'Accordo, il soggetto che riscuote la pensione erogata dall'Istituzione competente di uno

Stato nel territorio nazionale dell'altro Stato, certificherà la propria esistenza in vita con le modalità previste dall'Istituzione competente che eroga la prestazione.

Di seguito, l'INPS evidenzia i principali profili inerenti al riconoscimento della pensione in regime nazionale/autonomo e in regime internazionale.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, si precisa che l'istituto della totalizzazione internazionale trova applicazione solo a condizione che l'assicurato possa fare valere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI SETTEMBRE IN PILLOLE

COOPERATIVE SOCIALI

ACCORDO 17.9.2025

L'Accordo ha disposto, con decorrenza 1.11.2025, l'estensione dell'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (ETAR), pari a 82 euro mensili, anche agli educatori socio-pedagogici in possesso di relativa qualifica definita dal co. 598 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inquadrati nel livello D1 della scala classificatoria.

Si tratta nello specifico di lavoratori:

- titolari di contratto a tempo indeterminato;
- che avessero, alla data dell'1.1.2018, almeno 50 anni di età con 10 anni di servizio o, in alternativa, almeno 20 anni di servizio.

Le Parti hanno specificato che, a decorrere da gennaio 2026, tale categoria di lavoratori transiterà al livello D2 senza conservazione dell'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.

LABORATORI DI ANALISI (CONFSAL - CIFA FEDERLAB)

ACCORDO 1.9.2025

L'Accordo rinnova fino ad agosto 2030 la disciplina applicabile ai dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali, scaduta il 28.2.2022.

Previsto un incremento delle retribuzioni da settembre 2025. Di seguito i nuovi valori, comprensivi di paga base e contingenza: liv. Q, 2.290,02 euro; liv. F, 1.883,53 euro; liv. E, 1.682,54 euro; liv. D, 1.551,75 euro; liv. C, 1.452,45 euro; liv. B, 1.358,77 euro; liv. A, 1.281,68 euro. Di seguito gli importi validi durante il 1° anno per i lavoratori di primo ingresso e in caso di reimpiego: liv. E, 1.264,41 euro; liv. D, 1.166,31 euro; liv. C, 1.091,84 euro; liv. B, 1.021,58 euro; per il 2° anno invece: liv. E, 1.431,67 euro; liv. D, 1.320,49 euro; liv. C, 1.236,09 euro; liv. B, 1.156,46 euro.

In materia di *welfare*, prevista la possibilità per il datore di lavoro di mettere a disposizione di ciascun lavoratore non in prova a tempo indeterminato o con contratto a termine di almeno 3 mesi, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti dal valore di 250 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

In tema di assistenza sanitaria integrativa, l'Accordo ha individuato Medi-prev quale nuovo Fondo di assistenza, con contribuzione a carico del datore di lavoro fissata in 16 euro mensili per ciascun lavoratore per 12 mesi. Le Parti hanno altresì previsto la costituzione

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

dell'ente bilaterale Esbii, prevedendo un contributo pari allo 0,60% della retribuzione così distribuito:

- 0,50% a carico del datore di lavoro;
- 0,10% a carico del lavoratore.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

TRASPORTO AEREO - FAIRO

ACCORDO 7.8.2025

Rinnovata per il quinquennio 2023-2027 la disciplina economica applicabile al personale dipendente delle compagnie aeree straniere operanti in Italia rappresentate e affiliate alla FAIRO (*Foreign Airlines Industrial Relations Organization*).

Previsto un incremento complessivo dei minimi retributivi pari a 210 euro per il livello 3, da distribuirsi tra le decorrenze dell'1.7.2025, dell'1.7.2026 e dell'1.7.2027. Questi i valori dei minimi retributivi validi da luglio 2025: liv. Q, 2.390,90 euro; liv. 1S, 2.390,90 euro; liv. 1, 2.271,41 euro; liv. 2A, 2.170,55 euro; liv. 2B, 2.082,55 euro; liv. 3, 1.990,75 euro; liv. 4, 1.913,30 euro; liv. 5, 1.857,85 euro; liv. 6, 1.805,73 euro; liv. 7, 1.721,55 euro; liv. 8, 1.717,25 euro.

È stata altresì definita l'erogazione di due distinte indennità forfetarie *una tantum*, la prima, relativa al biennio compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2024, pari a 1.600 euro, e la seconda, relativa al semestre gennaio-giugno 2025, pari a 400 euro. Tali importi, da corrispondere entro settembre 2025, devono essere riproporzionati nei casi di assunzione successiva alla data iniziale del periodo di riferimento.

A decorrere dall'1.7.2025, il valore dell'indennità giornaliera prevista per ogni giornata di effettiva presenza sul posto di lavoro aumenta da 4,10 a 5,73 euro.

Per quel che concerne le trasferte, si segnala l'incremento dell'importo a copertura delle spese non documentabili che sale al 6% delle spese sostenute per vitto e alloggio; mentre la maggiorazione oraria per il lavoro a turni prestato nella giornata di domenica passa dal 10% al 15%.

In materia di previdenza complementare dall'1.7.2025 la quota a carico del datore di lavoro passa dal 2,5% al 3%; mentre il contributo minimo previsto nei confronti dell'assistenza sanitaria integrativa aumenta da 120 a 240 euro annui.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NEL CCNL PER IL LAVORO PORTUALE

Il Contratto Collettivo nazionale per il lavoro portuale, stipulato in data 15.12.2015, regola altresì l'articolazione dell'orario di lavoro per i lavoratori del settore.

Il Contratto Collettivo nazionale per il lavoro portuale, stipulato in data 15.12.2015, disciplina, agli artt. 5 - 11.1, l'articolazione dell'orario di lavoro per i lavoratori del settore, indicando regole talvolta diverse tra i dipendenti dalle imprese e i dipendenti dalle Autorità portuali.

Le disposizioni contrattuali in commento regolano nello specifico:

- l'orario di lavoro in generale;
- la flessibilità dell'orario di lavoro;
- il lavoro supplementare e straordinario;
- il lavoro festivo;
- il lavoro domenicale;
- il lavoro a turni e notturno;
- le festività;
- le ferie.

29

Orario di lavoro

La durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il personale con orario spezzato, promiscuo o simile e per il personale turnista non "h24".

La durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 36 ore per il solo personale turnista h24 e per il personale addetto al ciclo delle operazioni portuali appartenente ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo portuale.

L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6 giorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle norme sulla flessibilità.

Flessibilità

Il regime di flessibilità è utilizzabile unicamente da aziende/enti che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione multiperiodale degli orari ovvero dei turni.

La scelta del modello di flessibilità è determinata dall'Azienda/Ente, previa comunicazione

alla RSU/RSA, e terrà conto dell'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività.

La durata massima dell'orario di lavoro, anche in regime di flessibilità, è di 50 ore settimanali. La durata media non può superare le 48 ore settimanali, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di 6 mesi.

Attività con programmazione della turnistica	Le aziende/enti potranno utilizzare 130 ore "pro-capite" annue di flessibilità, che potranno essere recuperate, anche anteriormente, con analoghe modalità. Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di contrattazione di secondo livello.
Attività senza programmazione della turnistica	I datori di lavoro possono realizzare, nel limite massimo di 180 ore su base annua, una distribuzione degli orari settimanali inferiori all'orario contrattuale di lavoro e prestazioni settimanali superiori all'orario contrattuale di lavoro, con conguaglio bimestrale.

Lavoro notturno

Per i dipendenti da Autorità portuali si intende notturno il lavoro eseguito dalle ore 20 e fino all'inizio del turno del giorno successivo ovvero in caso di lavoro giornaliero fino alle 6 del giorno successivo.

Invece, per i dipendenti Imprese rimangono in vigore le norme previste dai contratti collettivi di provenienza; altrimenti il lavoro notturno può essere oggetto di regolamentazione di secondo livello.

Per le maggiorazioni della retribuzione valgono le regole per il lavoro a turni.

Lavoro a turni

Nel caso di lavoro a turni, l'ora di inizio, la durata giornaliera e la programmazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro, anche in modo non uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative/di servizio, informate preventivamente le RSU e/o RSA.

Di seguito si riportano le diverse maggiorazioni.

Maggiorazioni per lavoro a turni	
Dipendenti da imprese	• Diurno feriale: 5%; • notturno feriale: 31%; • notturno feriale - 4° turno: 50%; • diurno festivo: 50%; • notturno festivo: 53%; • notturno festivo - 4° turno: 60%; • diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo: 20%; • notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo: 50%. La 1ª maggiorazione di lavoro notturno decorre dopo la 12ª ora dall'inizio del 1º turno, la 2ª dopo la 18ª ora.

Maggiorazioni per lavoro a turni	
<i>segue</i>	Turni continuativi a carattere multiperiodale 1) lavoro ordinario domenicale: • diurno 20%; • notturno 53%; 2) lavoro nella giornata prevista per il riposo settimanale con riposo compensativo: • diurno 50%; • notturno 60%; 3) lavoro ordinario in giornata infrasettimanale festiva: • diurno 50%; • notturno 60%
Dipendenti da Autorità portuali	Turni ordinari di vario tipo: • 0,46 per ogni ora di lavoro prestata nel 1° e 2° turno diurno feriale; • 0,73 per ogni ora di lavoro prestata nel 2° turno del sabato; • 1,88 per ogni ora di lavoro prestata nel 3° turno; • 3,04 per ogni ora di lavoro prestata nel 1° e 2° turno diurno domenicale; • 3,95 per ogni ora di lavoro prestata in turno notturno domenicale. Turni a ciclo continuo (24 ore su 365 giorni): • 0,46 euro dall'inizio del 1° turno alle 20.00; • 1,88 euro dalle ore 20.00 sino alle ore 24.00; • 3,64 euro dalle ore 24.00 sino all'inizio del 1° turno; • 3,04 euro dall'inizio del 1° turno della domenica e sino alle ore 20.00; • 3,95 euro dalle ore 20.00 della domenica all'inizio del 1° turno del lunedì.

31

Lavoro straordinario/supplementare

È lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale previsto all'art. 5 del CCNL in commento.

Per esigenze di servizio l'azienda/ente ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente prestazioni per lavoro straordinario entro il limite onnicomprensivo di:

- 300 ore annue per il personale il cui orario normale di lavoro è di 6 ore settimanali effettive;
- 250 ore annue per il restante personale.

Di seguito si riportano le previste maggiorazioni.

Maggiorazioni per lavoro straordinario	
Dipendenti da imprese	• Feriale diurno: 27% • Feriale notturno: 50% • Festivo diurno: 65% • Festivo notturno: 75%

Dipendenti da Autorità portuali	• Feriale diurno: 25% • Feriale notturno: 38% • Festivo diurno: 38% • Festivo notturno: 38%
---------------------------------	--

Festività

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale sostitutivi, nonché le seguenti festività civili e religiose:

- le festività nazionali:
 - anniversario della liberazione (25 aprile)
 - festa del lavoro (1° maggio)
- le seguenti festività:
 - Capodanno (1° gennaio)
 - Epifania (6 gennaio)
 - Giorno successivo alla Pasqua
 - 2 giugno
 - Assunzione (15 agosto)
 - Ognissanti (1° novembre)
 - Immacolata Concezione (8 dicembre)
 - Santo Natale (25 dicembre)
 - Santo Stefano (26 dicembre)
 - Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'Azienda/Ente presso la quale il lavoratore presta la sua opera o qualora non prevista/individuata altra giornata individuata territorialmente.

32

Qualora una delle festività civili e religiose coincidesse con la domenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una giornata di retribuzione. Il trattamento di cui sopra è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività civili e religiose, anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il riposo sostitutivo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo sostitutivo. Il lavoro nelle giornate di domenica (o dei corrispondenti gironi di riposo settimanale) è consentito con l'osservanza delle norme relative al riposo settimanale del CCNL in commento.

Il lavoro nelle altre festività civili e religiose è compensato col trattamento economico per lavoro straordinario previsto per le giornate festive.

Per la festività del 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Ferie

I lavoratori dipendenti da imprese maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuite pari a 4 settimane e 2 giorni.

Le ferie sono compensate con il seguente trattamento economico: minimo conglobato, aumenti periodici d'anzianità, eventuale superminimo e/o *ad personam*, EDR, indennità di funzione quadri.

Ogni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario nell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.

Le ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell'anno, tenendo in considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e produttivo secondo intese tra Azienda e RSU/RSA.

Invece, per i lavoratori dipendenti da autorità portuali, coloro che sono impegnati nelle operazioni portuali nel periodo 1º maggio - 31 ottobre, le ferie non potranno eccedere le 2 settimane consecutive, salvo diverso accordo tra le parti.

Il dipendente matura per ogni anno di servizio un periodo di ferie di 20 giorni (4 settimane), al quale non può rinunciare.

Inoltre:

- oltre i 10 anni di servizio compete un periodo pari a 25 giorni;
- oltre i 15 anni di servizio compete un periodo pari a 30 giorni.

Ogni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario nell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI OTTOBRE 2025

AUTOFERROTRANVIERI

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.10.2025

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere, limitatamente ai lavoratori impiegati nei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico in forza all'11.12.2024, l'indennità forfetaria una tantum prevista dall'Accordo 11.12.2024, negli importi di seguito riportati ottenuti attraverso una rielaborazione redazionale: par. 250, 714,29 euro; par. 230, 657,14 euro; par. 210, 600,00 euro; par. 205, 585,71 euro; par. 202, 577,14 euro; par. 193, 551,43 euro; par. 190, 542,86 euro; par. 188, 537,14 euro; par. 183, 522,86 euro; par. 180, 514,29 euro; par. 178, 508,57 euro; par. 175, 500,00 euro; par. 170, 485,71 euro; par. 165, 471,43 euro; par. 160, 457,14 euro; par. 158, 451,43 euro; par. 155, 442,86 euro; par. 154, 440,00 euro; par. 153, 437,14 euro; par. 151, 431,43 euro; par. 145, 414,29 euro; par. 143, 408,57 euro; par. 140, 400,00 euro; par. 139, 397,14 euro; par. 138, 394,29 euro; par. 135, 385,71 euro; par. 130, 371,43 euro; par. 129, 368,57 euro; par. 123, 351,43 euro; par. 121, 345,71 euro; par. 116, 331,43 euro; par. 110, 314,29 euro; par. 100, 285,71 euro.

34

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 la quota di finanziamento al Fondo Easi (assistenza sanitaria) sale a 234 euro annui. Tale importo è distribuito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 17 euro e di 2,50 euro mensili.

CEMENTO, CALCE, GESSO (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 8.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: Area direttiva/3, 2.537,73 euro; Area direttiva/2, 2.271,85 euro; Area direttiva/1, 2.078,49 euro; Area concettuale/3, 1.969,77 euro; Area concettuale/2, 1.897,29 euro; Area concettuale/1, 1.800,59 euro; Area specialistica/3, 1.691,82 euro; Area specialistica/2,

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

1.619,34 euro; Area specialistica/1, 1.558,92 euro; Area qualificata/2, 1.462,22 euro; Area qualificata/1, 1.401,76 euro; Area esecutiva/1, 1.210,00 euro.

CONTRIBUTI CONTRATTUALI **SCADENZA DELL'1.10.2025**

Con la retribuzione del mese di ottobre i datori di lavoro devono effettuare per ciascun lavoratore non iscritto a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, una trattenuta a titolo di "contributo per rinnovo contratto" pari a 30 euro. Sono esentati i lavoratori che entro il 10.9.2025 abbiano manifestato per iscritto la non accettazione della trattenuta.

COMUNICAZIONE (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM **SCADENZA DELL'1.10.2025**

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 18.11.2024 il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 18.11.2024, in misura pari a 50,00 euro. Tale importo è ridotto a 35,00 euro per gli apprendisti.

CONCIA PELLI E CUIOIO (CONFIAL - FEDERCONCIA)

WELFARE **SCADENZA DELL'1.10.2025**

Nel mese di ottobre, come previsto dal CCNL 31.8.2021, le aziende devono mettere a disposizione a titolo di welfare contrattuale la seconda e ultima tranche annua, dal seguente valore:

- Dirigenti, 1.200 euro;
- Quadri, 600 euro;
- livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, D ed E, 300 euro.

COOPERATIVE SOCIALI

MINIMI RETRIBUTIVI **SCADENZA DELL'1.10.2025**

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 26.1.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. F2, 2.504,09 euro; liv. F1, 2.192,54 euro; liv. E2, 1.985,42 euro; liv. E1, 1.839,15 euro; liv. D3, 1.839,15 euro; liv. D2, 1.727,83 euro; liv. D1, 1.637,57 euro; liv. C3, 1.637,57 euro; liv. C2, 1.591,06 euro; liv. C1, 1.545,21 euro; liv. B1, 1.436,79 euro; liv. A2, 1.372,53 euro; liv. A1, 1.359,85 euro.

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore il Sistema di Denuncia Unica Edile (DUE) previsto dall'Accordo 20.5.2025. Dal mese di ottobre i datori di lavoro sono pertanto tenuti a versare 2 euro al mese per ciascun lavoratore al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (Faq) come previsto dall'Accordo citato.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova disciplina del contributo contrattuale destinata al Fondo Prevedi prevista dagli Accordi 4.7.2025 e 15.7.2025.

TRASFERTA SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova modalità di gestione della trasferta nazionale prevista dall'Accordo 20.5.2025.

EDILIZIA (COOPERATIVE)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore il Sistema di Denuncia Unica Edile (DUE) previsto dall'Accordo 21.2.2025.

TRASFERTA SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova modalità di gestione della trasferta nazionale prevista dall'Accordo 21.2.2025.

EDILIZIA (INDUSTRIA)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore il Sistema di Denuncia Unica Edile (DUE) previsto dall'Accordo 21.2.2025.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova disciplina del contributo contrattuale destinata al Fondo Prevedi prevista dagli Accordi 4.7.2025 e 15.7.2025.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

TRASFERITA
SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova modalità di gestione della trasferta nazionale prevista dall'Accordo 21.2.2025.

EDILIZIA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore il Sistema di Denuncia Unica Edile (DUE) previsto dall'Accordo 15.4.2025.

TRASFERTA SCADENZA DELL'1.10.2025

A decorrere dall'1.10.2025 entra in vigore la nuova modalità di gestione della trasferta nazionale prevista dall'Accordo 15.4.2025.

FEDERCASA

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.10.2025

Nel mese di ottobre ai dipendenti in forza alla data del 6.11.2024 deve essere corrisposta la quarta delle quattro *tranche* (tutte di uguale importo) previste a titolo di *una tantum*, la cui misura complessiva deve essere determinata come segue:

- in relazione alle annate 2022 e 2023, 3% della retribuzione tabellare in essere al 31.12.2021, da calcolare su 14 mensilità;
- per il periodo compreso fra gennaio e novembre 2024, 7% della retribuzione tabellare in essere al 31.12.2021, da calcolare su 12 mensilità.

Si precisa che per l'anno 2023 e per il periodo compreso tra l'1.1.2024 e l'1.11.2024 la retribuzione tabellare va decurtata dell'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata.

38

FERROVIE (ATTIVITÀ FERROVIARIE)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.10.2025

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 22.5.2025 la seconda delle tre rate dell'indennità forfetaria una tantum prevista dall'Accordo 22.5.2025 e, successivamente, definita dall'Accordo 30.7.2025. Di seguito ne riportiamo i valori (pari al 20% del totale) ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. Q1, 268,22 euro; liv. Q2, 235,66 euro; liv. A, 227,91 euro; liv. B1, 217,05 euro; liv. B2, 207,75 euro; liv. B3, 204,65 euro; liv. C1, 200 euro; liv. C2, 196,90 euro; liv. D1, 193,80 euro; liv. D2, 187,60 euro; liv. D3, 184,50 euro; liv. E1, 181,40 euro; liv. E2, 173,64 euro; liv. E3, 170,54 euro; liv. F1, 158,14 euro; liv. F2, 155,04 euro.

GAS E ACQUA

LAVORO STRAORDINARIO SCADENZA DELL'1.10.2025

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

A decorrere dall'1.10.2025 il lavoratore che presta lavoro straordinario notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino ha diritto, a titolo di permesso retribuito, a posticipare l'inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore editoriale:
liv. Q, 2.178,68 euro; liv. 1, 2.168,35 euro; liv. 2, 1.830,80 euro; liv. 3, 1.716,36 euro; liv. 4, 1.602,65 euro; liv. 5, 1.485,79 euro; liv. 6, 1.235,90 euro; liv. 7, 1.040,75 euro; liv. 8, 876,34 euro.
- Settore grafico:
liv. Q, 2.255,62 euro; liv. AS, 2.245,05 euro; liv. A, 1.896,65 euro; liv. B1S, 1.823,19 euro; liv. B1, 1.770,42 euro; liv. B2, 1.657,69 euro; liv. B3, 1.539,04 euro; liv. C1, 1.421,10 euro; liv. C2, 1.254,88 euro; liv. D1, 1.136,20 euro; liv. D2, 1.034,19; liv. E, 907,04 euro.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (AGIDAE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 12.3.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. F2, 2.529,52 euro; liv. F1, 2.400,57 euro; liv. E2, 2.270,35 euro; liv. E1, 2.141,38 euro; liv. D2, 2.086,54 euro; liv. D1, 2.031,69 euro; liv. D, 1.926,71 euro; liv. C2, 1.876,89 euro; liv. C1, 1.801,95 euro; liv. B2, 1.742,48 euro. liv. A3, 1.668,11 euro; liv. A2, 1.615,82 euro; liv. A1, 1.546,77 euro.

39

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (ANASTE)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.10.2025

Entro il mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 23.7.2025 il secondo dei tre ratei dell'indennità forfetaria una tantum prevista dall'Accordo 23.7.2025.

LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 28.3.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. D2, 2.877,10 euro; liv. C3, 2.877,10 euro; liv. C2, 2.459,00 euro;

--

liv. C1, 2.186,19 euro; liv. B3, 2.114,36 euro; liv. B2, 1.937,38 euro; liv. B1, 1.847,54 euro; liv. A3, 1.814,16 euro; liv. A2, 1.723,06 euro; liv. A1, 1.523,77 euro.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.10.2025

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere l'Elemento di Garanzia Retributiva relativo all'anno 2024, nella misura di 150 euro in cifra fissa per tutti i lavoratori.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

PREMIO DI RISULTATO SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 31.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QD, 3.206,28 euro; liv. Q, 2.754,87 euro; liv. D, 2.128,54 euro; liv. C, 1.874,19 euro; liv. B, 1.675,08 euro; liv. A, 1.524,67 euro.

SERVIZI ASSISTENZIALI (CONFAIL / UNIMPRESA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 31.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QD, 3.206,28 euro; liv. Q, 2.754,87 euro; liv. D, 2.128,54 euro; liv. C, 1.874,19 euro; liv. B, 1.675,08 euro; liv. A, 1.524,67 euro.

41

STUDI PROFESSIONALI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 16.2.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.408,53 euro; liv. ex 1, 2.173,74 euro; liv. 1, 2.131,39 euro; liv. ex 2, 1.959,03 euro; liv. 2, 1.856,50 euro; liv. ex 3S, 1.832,51 euro; liv. 3S, 1.722,11 euro; liv. 3, 1.706,37 euro; liv. 4S, 1.654,70 euro; liv. 4, 1.595,42 euro; liv. 5, 1.484,78 euro.

TERZIARIO (UGL - CONFIMEA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal Protocollo 29.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.624,26 euro; liv. 1, 2.414,31 euro; liv. 2, 2.160,72 euro; liv. 3, 1.921,58 euro; liv. 4, 1.729,24 euro; liv. 5, 1.608,17 euro; liv. 6, 1.494,85 euro; liv. 7, 1.325,41 euro.

TESSILI E MODA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2025

Decorrono dall'1.10.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 16.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore Abbigliamento:
liv. 6S, 2.039,91 euro; liv. 6, 1.910,15 euro; liv. 5, 1.751,06 euro; liv. 4, 1.617,92 euro; liv. 3, 1.551,03 euro; liv. 2, 1.485,39 euro; liv. 1, 1.404,41 euro;
- Settore Calzature:
liv. 6S, 2.038,39 euro; liv. 6, 1.922,16 euro; liv. 5, 1.758,32 euro; liv. 4, 1.625,95 euro; liv. 3, 1.559,10 euro; liv. 2, 1.494,19 euro; liv. 1, 1.409,32 euro;
- Settore Ceramica:
liv. A, 1.953,67 euro; liv. B, 1.783,21 euro; liv. C, 1.688,75 euro; liv. D, 1.621,73 euro; liv. E, 1.563,75 euro; liv. F, 1.512,83 euro; liv. G, 1.426,29 euro;
- Settore Lavanderie e tintorie:
liv. 6S, 2.041,65 euro; liv. 6, 1.926,25 euro; liv. 5, 1.753,22 euro; liv. 4, 1.617,68 euro; liv. 3, 1.550,83 euro; liv. 2, 1.487,56 euro; liv. 1, 1.406,64 euro;
- Settore Occhiali:
liv. 6, 1.977,64 euro; liv. 5, 1.790,68 euro; liv. 4, 1.673,65 euro; liv. 3, 1.572,09 euro; liv. 2, 1.515,51 euro; liv. 1, 1.453,57 euro;
- Settore Pelli e cuoio:
liv. 6S, 2.039,91 euro; liv. 6, 1.910,15 euro; liv. 5, 1.751,06 euro; liv. 4, 1.617,92 euro; liv. 3, 1.551,03 euro; liv. 2, 1.485,39 euro; liv. 1, 1.404,41 euro;
- Settore Tessile:
liv. 6S, 2.038,39 euro; liv. 6, 1.922,16 euro; liv. 5, 1.758,32 euro; liv. 4, 1.625,95 euro; liv. 3, 1.559,10 euro; liv. 2, 1.494,19 euro; liv. 1, 1.409,32 euro;
- Settore Tessile - Lavorazioni a mano:
liv. 6S, 2.036,08 euro; liv. 6, 1.901,01 euro; liv. 5, 1.742,00 euro; liv. 4, 1.608,98 euro; liv. 3, 1.542,19 euro; liv. 2, 1.476,56 euro; liv. 1, 1.395,65 euro;
- Settore Vetro, Plastica, Gomma, Chimica:
liv. 7, 2.192,96 euro; liv. 6, 2.048,42 euro; liv. 5S, 1.934,62 euro; liv. 5, 1.843,02 euro; liv. 4, 1.747,55 euro; liv. 3S, 1.699,03 euro; liv. 3, 1.649,46 euro; liv. 2, 1.576,67 euro; liv. 1, 1.473,01 euro.

42

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE CHE GESTISCONO NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI EUROPEI

Con la circ. 129/2025 l'INPS ha fornito le istruzioni per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese di navigazione che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati europei

Con la circ. 25.9.2025 n. 129, l'INPS ha illustrato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha altresì fornito le relative istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo.

Quadro normativo

L'art. 41 del DL 144/2022 ha modificato il DL 457/97, estendendo, tra l'altro, le agevolazioni contributive previste per le imprese che gestiscono navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del DL 457/97 alle imprese di navigazione residenti o non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 del TUIR, che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'art. 1 co. 1 del DL 457/1997, iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi Stati.

In particolare, l'art. 41 co. 1 lett. b) del DL 144/2022 ha introdotto l'art. 6-ter al DL 457/97; quest'ultimo prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui agli artt. 4, 6 e 9-quater del DL 457/97 alle suddette imprese.

Caratteristiche dell'esonero

L'esonero ex art. 6-ter del DL 457/97 si applica ai contributi obbligatori dovuti dalle citate imprese di navigazione:

- residenti e non residenti;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

- aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano;
- per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE o battenti bandiera dei medesimi Stati.

Sul punto, viene precisato che l'esonero contributivo presuppone necessariamente che sussista l'obbligo del versamento degli stessi secondo il regime assicurativo obbligatorio italiano.

L'esonero contributivo è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati.

In particolare, sono soggette all'esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi.

Contributo	Aliquota
Invalità Vecchiaia e superstiti (IVS),	33%
NASPI - (è soggetto allo sgravio anche il contributo addizionale NASPI e gli eventuali incrementi dovuti in caso di rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato)	1,31%
Contributo ex art. 25 L. 854/78	0,30%
Fondo di garanzia TFR (L. 297/82),	0,20%
Malattia	2,22%
Maternità	0,46%
Ex CUAF	0,68%

2

Dall'esonero contributivo di cui all'art. 6-ter del DL 457/97 è escluso il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare (pari allo 0,30%).

Condizioni di accesso ai benefici contributivi

L'art. 6-ter co. 3 del DL 457/97 dispone che per l'accesso ai benefici contributivi deve essere rispettato quanto previsto dagli artt. 1 co. 5 e 3 del medesimo DL 457/97 nonché le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

Al riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha precisato che:

- deve essere applicato il complesso normativo contenuto nella "legge regolatrice del contratto di arruolamento" e negli appositi contratti collettivi del settore che dettano le condizioni economiche, normative, previdenziali e

assicurative dei marittimi italiani o dell'UE imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale;

- devono essere rispettati gli specifici limiti in materia di “servizi di cabotaggio”, secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 5 del DL 457/97;
- devono essere rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle d’armamento.

Decorrenza dell’esonero

L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione all’annotazione della nave nell’elenco delle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE o delle navi battenti bandiera dei medesimi Stati di cui all’art. 6-ter co. 2 del DL 457/97.

Costituzione della posizione contributiva

Anche le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 162 del TUIR che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE, o battenti bandiera dei medesimi Stati, e che imbarcano marittimi residenti in Italia – nei cui confronti trova applicazione il regime di sicurezza sociale italiano – devono chiedere all’Istituto l’apertura di apposita matricola contributiva, per ciascuna nave utilizzata, analogamente a quanto disposto dall’art. 10 della L. 413/84.

Tali imprese di navigazione devono presentare all’INPS apposita domanda per l’assegnazione della matricola contributiva avvalendosi della procedura telematica di “Iscrizione e Variazione Azienda” (cfr., in particolare, il manuale di cui all’Allegato n. 2 della circ. 25.6.2014 n. 80).

Tenuto conto che le navi in argomento non sono iscritte nei registri e nelle matricole nazionali, le relative matricole contributive devono essere poste in carico alla Sede INPS competente per territorio in base ai seguenti criteri:

- per le imprese di navigazione residenti in Italia, la Sede territoriale competente è quella nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell’impresa;
- per le imprese di navigazione non residenti in Italia, ma aventi stabile organizzazione in Italia, la Sede territoriale competente è quella nel cui ambito territoriale si trova la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa stessa esercita la propria attività in Italia.

A tale fine, nella domanda di iscrizione *on line*, le imprese di navigazione devono inserire come sede operativa l’indirizzo della sede legale o della sede fissa di affari, per mezzo

della quale l'impresa stessa esercita la propria attività in Italia, rispettivamente, nel caso di imprese di navigazione residenti o di imprese di navigazioni non residenti.

Le posizioni contributive aperte per le navi in argomento sono contraddistinte dal codice statistico contributivo (CSC) 1.15.02 senza il codice autorizzazione (C.A.) "2N".

In seguito, dopo aver inoltrato la documentazione richiesta tramite "Comunicazione bidirezionale", l'INPS provvederà ad attribuire alla posizione contributiva della nave il C.A. "8Z".

Compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale". In particolare, nell'elemento "Contributo" deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Si rammenta che i lavoratori devono essere esposti nelle denunce Uniemens con uno dei seguenti codici "Tipo lavoratore":

- "PM", avente il significato di "Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara) - PERSONALE DI COPERTA";
- "P1", avente il significato di "Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n. 413 PERSONALE DI MACCHINA e STAZIONE RADIOTELEGRAFICA";
- "EM", avente il significato di "Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro".

4

Per esporre il beneficio di cui all'art. 6-ter del DL 457/97 dal periodo di competenza successivo al mese di pubblicazione della circ. 129/2025, ossia ottobre 2025, devono essere valorizzati all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib" i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale" deve essere inserito il nuovo valore "EMIM", avente il significato di "Esonero marittimi imbarcati su navi annotate nell'elenco di cui all'art. 6 - ter DL n. 457/97";
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" deve essere inserita il valore "N";

-
-
- nell'elemento "AnnoMeseRif" deve essere indicato l'Anno/Mese di riferimento del conguaglio;
 - nell'elemento "BaseRif" deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
 - nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, sono riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "R901", di nuova istituzione, avente il significato di "Esonero marittimi imbarcati su navi annotate nell'elenco di cui all'art. 6 - ter DL n. 457/97";
- con il codice "R902", di nuova istituzione, avente il significato di "Arretrati Esonero marittimi imbarcati su navi annotate nell'elenco di cui all'art. 6 - ter DL 457/97".

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di dicembre 2023 fino al mese di Settembre 2025), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di ottobre 2025, novembre 2025 e dicembre 2025.

Si ricorda, peraltro, che le imprese di navigazione interessate possono usufruire del differimento della presentazione e del relativo pagamento delle denunce ai sensi dell'art. 11 della L. 413/84.

Per tali imprese, la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.